

Legge regionale 26 giugno 2001 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 13/08/2016

Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici, nonché disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare.

Art. 16

(Accordi con soggetti privati)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi con i soggetti privati titolari o gestori di marine o di porti e approdi turistici direttamente interessati all'utilizzo di canali marittimi e di vie di navigazione interna, per l'esecuzione, da parte degli stessi, di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, o per la partecipazione, da parte degli stessi, al finanziamento degli interventi quando questi siano eseguiti dall'Amministrazione regionale.